



COMUNE DI BRUGNERA

- PROVINCIA DI PORDENONE -

PROGETTO SICUREZZA "CITTA' SICURA: GIOCA D'ANTICIPO"

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI DA EROGARE A CONCORSO
DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CITTADINI
MENO ABBIENTI PER LA RIPARAZIONE DEI
DANNI MATERIALI DERIVANTI DA FATTI DI
MICROCRIMINALITA'**

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione di contributi per le spese che i cittadini meno abbienti sostengono per la riparazione di eventuali danni materiali derivanti da fatti di microcriminalità, così come previsto dal "Progetto coordinato per la sicurezza nella Città di Pordenone e nella sua provincia" nel rispetto della Legge regionale 26/02/2001 nr.4 e nella misura stabilita dalla Direzione Regionale per le Autonomie Locali, con Decreto n.389 del 06/11/2001.
- 2) Per "fatto di microcriminalità" che da diritto al contributo si intende la commissione di un reato, consumato o tentato, contro il patrimonio.
- 3) Per "spesa" si intende la somma, debitamente documentata, versata dal richiedente per riparare il danno materiale al proprio patrimonio subito a seguito della commissione di un reato di cui al comma precedente. Rientrano in questa previsione i danni arrecati a edifici, immobili o parte di essi, strutture e pertinenze a servizio dell'unità immobiliare, recinzioni e cancelli, veicoli in sosta all'interno della proprietà.
- 4) Per "cittadino meno abbiente" si intende la persona fisica titolare di un reddito anno imponibile ai fini IRPEF, riferito al nucleo familiare del richiedente, non superiore a quanto indicato nella specifica tabella riportata al punto "5". Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi imponibili IRPEF prodotti dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente al verificarsi dei danni subiti. Per "nucleo familiare" si intende: il richiedente il contributo, i componenti la sua famiglia anagrafica ed altri soggetti considerati a carico – ai fini IRPEF – del richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica, nonché il coniuge anche se con diversa residenza anagrafica, a meno che non sia intervenuta sentenza di separazione legale e/o divorzio.

I redditi imponibili derivanti da lavoro dipendente sono considerati nella misura del 60% ai soli fini del requisito di accesso al contributo in parola.

5)

N. componenti	coefficiente	Reddito in Euro
1	1	6.197
2	1.57	9.730
3	2.04	12.643
4	2.46	15.246
5	2.85	17.663
6	3.2	19.832
7	3.55	22.001
8	3.9	24.170
9	4.25	26.339
10	4.6	28.508
11	4.95	30.677
12	5.30	32.847
Per ogni ulteriore componente	Aggiungere al coefficiente 5.3 +0.35 per ogni componente in più rispetto ai 12	

ART.2

SOGGETTI AVENTI TITOLO

- 1) I soggetti legittimati alla concessione del beneficio sono tutti i cittadini italiani meno abbienti residenti nel territorio del comune di Brugnera che abbiano subito danni materiali al proprio patrimonio, a seguito di fatti di microcriminalità consumati o tentati, che rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) essere proprietari degli immobili, strutture, pertinenze, veicoli, di cui all'art.1 comma 3;
 - b) non essere titolari di assicurazioni che coprano il 100% dei danni subiti;
 - c) non essersi costituiti "parte civile";
 - d) non aver ottenuto il risarcimento dei danni nell'eventualità di un procedimento processuale.
- 2) non ha diritto ad ottenere il risarcimento colui che ha concorso alla commissione del fatto ovvero, qualora il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla sua autorità, direzione o vigilanza, non provi di non aver potuto impedire il fatto.
- 3) non ha diritto ad ottenere il risarcimento colui che, con il proprio comportamento, ha contribuito ad aggravare o rendere irreversibile il danno.

ART.3

MISURA DEL CONTRIBUTO

- 1) Il contributo erogabile per ogni istanza è stabilito nella misura dell'80% delle spese sostenute per la riparazione del danno o per la parte di esse non coperte dall'assicurazione di cui all'art.2 e comunque per un importo non superiore ad Euro 1.500,00.
- 2) Il contributo potrà essere concesso una volta soltanto per ogni anno solare, allo stesso nucleo familiare.

ART.4

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) Al fine di ottenere il contributo, la persona interessata deve presentare apposita istanza, in carta resa legale, all'Amministrazione Comunale di Brugnera, contenente le seguenti indicazioni:
 - a) generalità complete del richiedente e dei componenti la sua famiglia anagrafica;
 - b) numero di codice fiscale del richiedente;
 - c) autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.p.R. n.445/2000 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall'art.3 del presente regolamento;
 - d) dichiarazione di non possedere una copertura assicurativa di cui all'art. 2, o indicazione della percentuale di copertura fornita dalla assicurazione stessa;

- e) dichiarazione di non essersi costituito " parte civile " per il risarcimento dei danni;
 - f) data e luogo di compilazione dell'istanza;

 - g) sottoscrizione del richiedente secondo le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
- 2) Alla domanda dovrà essere allegata:
 - a) copia della denuncia o querela presentata alle competenti Autorità;
 - b) copia della ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta per la riparazione del danno.
 - 3) L'istanza deve pervenire al protocollo generale del Comune di Brugnera quanto prima e comunque non oltre i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento.
 - 4) La documentazione eventualmente mancante o richiesta a titolo integrativo può essere inviata al Comune anche via Fax.

ART. 5

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) L'erogazione del contributo viene effettuata in soluzione unica, per disposizione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di Brugnera, entro quindici giorni successivi alla presentazione della domanda, decorrenti dalla data di apposizione del timbro di ricevuta del protocollo generale del Comune di Brugnera.
- 2) Entro il medesimo tempo viene data notizia agli interessati dell'avvenuto rigetto con lettera motivata, ovvero, richiesta di integrazione.
- 3) Delle istanze di concessione del contributo il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona relaziona con periodicità semestrale, alla Giunta Regionale e ne informa la Giunta Comunale.

ART. 6

PROCEDIMENTO

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, sulla base delle valutazioni effettuate dal Responsabile dell'Ufficio Vigilanza relativamente alla sussistenza dei requisiti indicati nell'art. 2 e agli atti d'istruttoria, nonché alla regolarità della domanda di cui all'art. 4 stabilisce con propria determinazione, l'erogazione del contributo nella misura stabilita all'art.3, assumendone l'impegno del relativo onere finanziario. Successivamente dà mandato al Settore Area Gestione Risorse del Comune di Brugnera per la liquidazione agli aventi diritto.

ART. 7

NORMA TRANSITORIA

- 1) In sede di prima applicazione del presente Regolamento, trovano positivo accoglimento solo le istanze pervenute successivamente e relative a fatti criminosi accaduti a partire dal giorno della sua entrata in vigore, secondo le vigenti disposizioni.